



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - FABRIZIO DE FRANCESCO

Seduta del 30/07/2020

FATTO

La parte ricorrente ha affermato di essere in possesso, in qualità di erede degli originari intestatari del titolo in controversia, del buono fruttifero postale serie "Q/P" n. xxx.230 emesso il 04/03/1987, di importo pari a L. 2.000.000.

Ha inoltre riferito di aver liquidato il buono in data 05/04/2018, ricevendo dall'intermediario resistente la somma complessiva di € 13.329,18, inferiore a quella asseritamente dovuta, pari ad € 26.062,62. A tal proposito ha osservato che i timbri modificativi dei tassi di rendimento presenti sui buoni nulla dispongono circa il periodo compreso tra il 21° ed il 30° anno, per il quale deve quindi trovare applicazione quanto testualmente previsto sul retro dei titoli, come da consolidato orientamento dell'ABF. La parte ricorrente chiede pertanto *"in via principale, che il Collegio riconosca il proprio diritto al riconoscimento dei rendimenti risultanti dalla stampigliatura originale riportata sul retro del titolo e per l'effetto condanni l'intermediario a rimborsare l'importo di € 12.733,44, quale differenza tra il totale dovuto (pari a € 26.062,62) e quanto corrisposto in sede di liquidazione (pari ad € 13.329,18), ovvero del diverso importo che codesto Spett.le Arbitro Bancario dovesse ritenere giusto e dovuto; in via subordinata, accertato che i rendimenti del buono postale di cui trattasi non hanno subito alcuna variazione in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, che il Collegio condanni l'intermediario al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di € 8.728,34 (rappresentante la differenza tra l'importo dovuto sulla base della stampigliatura originale del buono relativa all'ultimo decennio, pari ad € 15.998,80 e quanto già corrisposto liquidato in data 5 aprile 2018 in relazione all'ultimo decennio, pari*



ad € 7.270,46), ovvero del diverso importo che codesto Spett.le Arbitro Bancario dovesse ritenere giusto e dovuto.”

Nelle controdeduzioni l'intermediario non ha contestato la titolarità del ricorrente del buono in questione, sottoscritto il 04/03/1987, ribadendo la correttezza del proprio operato in relazione ad esso, anche con particolare riferimento agli interessi maturati nel periodo successivo al ventesimo anno. In particolare ed in estrema sintesi – dovendosi trattare la questione più diffusamente nel prosieguo della motivazione – l'intermediario resistente ha richiamato l'art. 5 del D.M. 13/06/1986, a mente del quale *“sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, (..), i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”*; ha inoltre rilevato che, conformemente al citato D.M. del 13/06/1986, istitutivo della “serie ordinaria Q”, nel caso di specie risulta correttamente apposto, sia sul fronte sia sul retro dei titoli, un timbro riportante i rendimenti modificati, chiedendo conseguentemente il rigetto del ricorso in quanto *“irricevibile e/o inammissibile e/o infondato”*.

Il ricorrente ha fatto pervenire una memoria di replica, insistendo per l'accoglimento delle proprie richieste.

DIRITTO

La parte ricorrente è titolare di un buono fruttifero postale serie “Q/P”, emesso il 04/03/1987, prodotto in atti in copia fronte/retro. Entrambe le parti concordano inoltre sulla serie di appartenenza del buono: in particolare si tratta di un buono recante la precedente stampigliatura della serie “P”, alla quale risulta sovrapposto sul fronte il timbro con la nuova indicazione della serie “Q/P”, conformemente a quanto previsto dal D.M. 13/06/1986. A fronte di ciò, il ricorrente richiede la corresponsione degli interessi dal 21° al 30° anno, osservando che il timbro apposto sul retro del titolo non specifica i rendimenti successivi al 20° anno.

Il ricorso è, in questo senso, fondato.

Va infatti ricordato, per un generale inquadramento della questione, che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo qualificato i buoni postali fruttiferi come documenti di legittimazione, in riferimento ai quali non possono dunque trovare applicazione i noti principi dell'astrattezza, dell'incorporazione e della letteralità che contraddistinguono i titoli di credito [si veda Cass., 16 dicembre 2005, n. 27809, secondo la quale: *“I buoni postali fruttiferi disciplinati dal D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 t.u. cit., come modificato dall'art. 1 d.l. 30 settembre 1974 n. 460 (conv. nella l. 25 novembre 1974 n. 588)”*].

Se dunque – come riconosciuto in molte occasioni dai Collegi ABF (si rinvia soprattutto alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 5676/13) – la natura stessa di documenti di legittimazione attribuibile ai buoni postali ne consente, ove ne ricorrano i presupposti, la eterointegrazione da parte di successivi interventi normativi (come avvenuto col D.M. 13/06/1986), è altrettanto vero che proprio tale riconosciuta qualifica ne conferma, in ultima istanza, l'indubbia natura contrattuale, così lasciando, nel contempo, pieno spazio al libero esplicarsi della volontà negoziale delle parti.



Tali considerazioni assumono rilevanza nel caso che qui ci occupa, dovendosi decidere in merito ad un buono fruttifero postale della serie "Q/P", emesso il 04/03/1987, cioè dopo l'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986.

Ora, come già in altre occasioni si è avuto modo di sottolineare (cfr., ad esempio, la decisione di questo Collegio di Torino, n. 4868/2017, oltre che quella del Collegio di Coordinamento n. 5676/13), il Collegio ritiene di dover seguire l'orientamento della Corte di Cassazione, la quale riconosce rilevanza alla volontà contrattuale delle parti e, nel contempo, tutela l'affidamento del cliente nell'interpretazione delle risultanze testuali del buono fruttifero. In particolare le Sezioni Unite della Cassazione, con la nota decisione n. 13979/2007, hanno chiaramente affermato la prevalenza delle condizioni riportate sul titolo rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo sottolineando che *"(...) il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono"*. Aderendo a tale interpretazione, la citata decisione del Collegio di Coordinamento n. 5676/13 ha precisato che: *"La prevalenza delle indicazioni contenute sul titolo, invero espressamente enunciata dalle Sezioni Unite solo con riferimento alla misura dei rendimenti (...) è stata suffragata dai giudici di legittimità sulla base dell'osservazione per cui, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere «che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono». Sviluppando questo assunto, in sostanza, l'eterointegrazione del contratto sul piano del contenuto (art. 1339 c.c.) come degli effetti (art. 1374 c.c.), troverebbe un limite nell'ipotesi in cui il provvedimento pubblicistico atto a incidervi avesse preceduto il momento della conclusione dell'accordo, e la dichiarazione negoziale (e cartolare al tempo stesso) si connotasse per il fatto di disattendere, e dunque di sostituire, il precetto externus relativamente ad un elemento essenziale del contratto su cui si fosse formato il consenso della parte privata"*.

Alla luce di siffatti principi, nel caso di specie la misura degli interessi modificati, e corrispondenti alla nuova serie "Q/P", risulta stabilita nel timbro leggibile sul retro del buono, apposto successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, solo fino al 20° anno e pur a fronte di una durata trentennale dello stesso. Ne consegue che per il periodo successivo, cioè dal 21° al 30° anno, in assenza di modifica, la liquidazione debba avvenire sulla base delle condizioni originariamente e testualmente riportate sul retro del buono.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA